

**IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

decreto 31 Ottobre 2008

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2009

Determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dalla attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006 che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 che individua nel Ministero della salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione europea;

Visto, altresì, l'art. 11 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;

Visti, altresì, gli articoli 22 e 23 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

Visto l'art. 25 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007, il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative previste dagli articoli 11 e 23, posti a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, sono stabiliti con decreto del Ministro competente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari;

Visto l'art. 60, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto di determinare gli oneri della prova attitudinale commisurandoli all'importo medio dell'ammontare complessivo delle tasse e contributi applicati negli atenei italiani per l'espletamento dell'esame di abilitazione alla professione di medico chirurgo, valutato, forfetariamente, in € 300,00 (trecento/00);

Ritenuto, altresì, di determinare, in via forfetaria, gli oneri derivanti dall'attuazione del tirocinio di adattamento in € 600,00 annui (seicento/00), considerati i costi assicurativi e il materiale d'uso messo a disposizione del tirocinante;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 di delega di attribuzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, gli oneri derivanti dall'espletamento della prova attitudinale di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo medesimo sono quantificati complessivamente in 300,00 (trecento/00) per ciascuna prova.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo, sono valutati in € 300,00 per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio.

Art. 3.

1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono corrisposte dall'interessato direttamente alla struttura sede di espletamento della misura compensativa, secondo le modalita' indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nelle ipotesi disciplinate dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, secondo quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Fazio

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 171